Anno 1872. Roma - Giovedì, 27 Giugno Num. 176.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 838 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 settembre 1871 del Consiglio provinciale di Firenze, portante aggiunta all'elenco delle strade provinciali di quella da Scarperia a Firenzuola;

Visto il Nostro decreto 13 marzo 1870, col quale fu approvato l'annessovi elenco delle strade provinciali;

Vista l'altra deliberazione dello stesso Consiglio provinciale 19 aprile ultimo scorso, colla quale fu adottato che per l'aggiunta sopraindicata venga il ripetuto elenco modificato colla soppressione del n. 41 e colla riforma dell'indicazione della linea inscritta al n. 30;

Visto il parere emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 23 marzo corrente anno;

Visto l'art. 14 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'aggiunta alle strade provinciali per la provincia di Firenze del tratto compreso tra Scarperia e Firenzuola, ed è pure approvata la modificazione dell'elenco delle medesime colla soppressione del n. 41 e colla riforma del n. 30 nel modo seguente:

« N. 30. Strada Imolese dalla provinciale del Mugello, presso il ponte della Sieve, fino al Marraduccio, confine colla provincia di Ravenna, passando per gli abitati di S. Piero a Sieve, Scarperia e Firenzuola. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 19 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Il N. 847 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Convenzione stipulata il 25 luglio 1868 con la Società anonima per la Regìa cointeressata dei tabacchi, ed approvata colla legge del 24 agosto stesso anno, n. 4544;

Visti la legge 15 giugno 1865, n. 2396, sulla privativa dei sali e tabacchi ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto della stessa data;

Visto il nuovo progetto di regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, compilato dalla predetta Società in esecuzione dell'obbligo assunto in forza dell'art. 16 della sopracitata Convenzione;

Attesochè quell'articolo, abrogando la facoltà limitativa che era stata concessa al Governo dall'art. 5 della precitata legge, abbia conferito alla Società medesima il diritto di regolare quella coltivazione colla sola condizione che le norme direttive da essa tracciate dovessero essere dal Governo sanzionate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato, a termini ed agli effetti previsti dal sopracitato art. 16 della Convenzione, l'unito progetto di regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, compilato dalla Società anonima per la Regìa cointeressata dei tabacchi, visto e firmato dal Nostro Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 23 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

PER LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO.

Art. 1. — *Coltivazione di tabacco per le manifatture dello Stato.*

La Regìa, a termini della Convenzione 25 luglio 1868, approvata con legge 24 agosto dello stesso anno, n. 4544, di accordo col Ministero delle Finanze, determina ogni anno i territori nei quali sarà concessa la coltivazione del tabacco, l'estensione in ettari ed il numero delle piante che potranno essere coltivate.

Stabilisce il prezzo dei tabacchi per ogni raccolto e la quota della spesa per la sorveglianza da sopportarsi dai privati ai quali la coltivazione è permessa, in relazione alla superficie dei terreni destinati a tale uso.

La Regìa avrà facoltà di autorizzare coltivazioni in via di esperimento anche all'infuori delle località annualmente determinate.

Art. 2. — *Manifesti per la coltivazione.*

Entro il mese di novembre di ciascun anno la Regìa pubblica i manifesti per la coltivazione dell'anno seguente.

I manifesti conterranno le seguenti indicazioni:

a) Le località destinate alla coltivazione, la estensione del terreno da coltivarsi, il numero delle piante per ogni specie di tabacco, non che il *minimum* delle piante per ciascuna licenza;

b) I termini di tempo per compiere le preparazioni e concimazioni dei terreni destinati a tale coltura, per la presentazione delle domande, per la seminagione, per la distruzione dei semenzai e vivai, per il trapiantamento, per la raccolta delle foglie, ed infine per la consegna delle medesime nei magazzini dell'Amministrazione;

c) Il numero medio delle piante che dovranno formare il contingente minimo di ciascuna aggregazione di servizio;

d) La distanza da interporsi fra una pianta e l'altra, ed il numero massimo di foglie che si potranno educare sopra ogni pianta;

e) Il numero delle foglie che dovranno comporre i mazzi o fascicoli per essere consegnati nei magazzini di ricevimento e le caratteristiche per la classificazione;

f) I magazzini di ricevimento delle foglie;

g) I prezzi di acquisto dei tabacchi raccolti e destinati alle manifatture dello Stato, dedotte le tare, come all'art. 17 del presente regolamento;

h) La quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno coltivata a tabacco, fino a che la Regìa non abbia diversamente disposto per quanto riflette la tassa stessa;

i) Gli obblighi e condizioni che potessero essere richiesti da circostanze locali;

k) Le condizioni necessarie per l'accettazione delle fideiussioni.

Art. 3. — *Permessi di seminagione.*

La seminagione del tabacco verrà eseguita secondo le consuetudini locali, ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall'Amministrazione.

Le domande per la seminagione conterranno le seguenti indicazioni:

a) Il nome e cognome del petente;

b) Il luogo in cui verrà formato il semenzaio e l'estensione di questo in metri quadrati e frazioni di metro;

c) Se il semenzaio viene destinato all'uso della propria coltivazione, oppure per venderne ad altri in tutto o in parte le piantine.

La licenza di seminagione non sarà data a coloro che siano pregiudicati per contrabbando o che ne abbiano dato fondati indizi.

Art. 4. — *Norme pei semenzai.*

Le piantine, sia del semenzaio che del vivaio, non potranno trasportarsi altrove senza permesso degli agenti dell'Amministrazione, in difetto del quale le piante saranno dichiarate in contrabbando, come provenienti da illecita seminagione.

L'esportazione delle piantine dal terreno in cui vennero educate sarà concessa soltanto a coloro che posseggono già la licenza di coltivazione.

I semenzai dovranno cessare appena compiuta la piantagione, ed i vivai dopo l'epoca fissata dal manifesto.

Rinvenendosi dei semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti alle epoche indicate nell'articolo precedente, i possessori incorreranno nella multa comminata dalla legge per la illecita seminagione.

Art. 5. — *Dichiarazione per ottenere il permesso di coltivazione e condizioni speciali del dichiarante.*

La licenza di coltivazione non è concessa che al proprietario od all'affittuario del fondo, semprechè l'affitto comprenda un periodo di tempo non minore di un anno dall'epoca nella quale è chiesta la coltivazione. In questo secondo caso l'Amministrazione potrà anche esigere che il proprietario del fondo resti garante solidale per l'affittuario di tutti gli obblighi inerenti alla coltivazione.

Le dichiarazioni saranno presentate all'Agenzia delle coltivazioni in doppio esemplare, uno dei quali in carta da bollo, e dovranno contenere:

a) Il nome, cognome e paternità del petente cui verrà intestata la licenza, sia esso proprietario o affittuario;

b) Il nome e cognome del coltivatore o coltivatori che saranno specialmente addetti alla piantagione, quali non potranno essere che capi di famiglia;

c) Il nome e cognome e domicilio della persona che il dichiarante ed intestatario della licenza intendesse delegare, a norma di legge, quale suo procuratore, indicatore o rappresentante nelle diverse operazioni di verifica, tanto sui terreni quanto presso i locali destinati alla cura e conservazione dei prodotti;

d) La denominazione, la situazione, la natura, i confini, l'estensione precisa ed il numero degli appezzamenti di terreni che si destinano alla coltura del tabacco, ed il numero delle piante che si vogliono coltivare;

e) La situazione e l'indicazione particolare dei locali destinati alla cura e conservazione delle foglie fino alla consegna delle stesse nei magazzini dell'Amministrazione;

f) La formale promessa di conformarsi alle istruzioni e sottomettersi agli obblighi imposti dall'Amministrazione;

g) L'indicazione delle garanzie che il concessionario offre o altri per lui per l'esatto adempimento degli obblighi surriferiti, accompagnate in questo secondo caso dalle dichiarazioni del fideiussore.

La stessa persona rivestita del mandato di procuratore, o indicatore, non potrà, agli effetti del presente regolamento, rappresentare nella stessa campagna che un solo coltivatore.

Art. 6. — *Accettazione delle dichiarazioni e verificazione dei terreni.*

Le domande riconosciute regolari e complete saranno trascritte in un registro secondo l'ordine con cui furono presentate. Le agenzie ne rilascieranno ricevuta con la indicazione del numero e della data della relativa iscrizione.

Le domande per le quali non concorressero tutte le condizioni prescritte saranno respinte.

Le dichiarazioni respinte potranno essere rinnovate o regolarizzate a seconda dei casi entro un termine che nei limiti del manifesto sarà prefisso volta per volta dalle agenzie.

Se la garanzia offerta non è accettabile, si prefiggerà un termine per sostituirne altra idonea.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, verranno chiusi i registri d'inscrizione, e si procederà alla verificazione dei terreni ed alla ricognizione degli altri dati in esse esposti.

Art. 7. — *Commissione per la coltivazione del tabacco.*

In ogni provincia dove è autorizzata la coltivazione del tabacco, sarà istituita una Commissione presieduta dal prefetto della provincia e composta di due impiegati della Regìa e di due delegati del Consiglio provinciale. Questi delegati non dovranno essere nè direttamente, nè indirettamente interessati nella coltivazione del tabacco.

Le funzioni di segretario relatore della Commissione saranno disimpegnate da uno dei suddetti impiegati delegati dalla Regìa, al quale naturalmente resta voto deliberativo.

La Commissione, in confronto alle eccezioni e proposte prodotte dagli uffici delle agenzie, esamina le dichiarazioni e gli atti relativi, i titoli dei dichiaranti, dei procuratori, indicatori e dei coltivatori speciali delle piante, e previe le necessarie verificazioni giudica sull'ammissibilità delle domande.

Saranno esclusi:

a) Coloro i cui terreni si trovassero fuori dei centri del servizio di vigilanza, o nei quali il numero delle piante da coltivarsi non giungesse a formare il contingente di quelle necessarie per stabilirvi un'aggregazione di servizio;

b) Coloro i cui terreni non fossero riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi, o che non fossero stati preparati per l'epoca stabilita dal manifesto;

c) Coloro che non avessero locali sufficienti e adatti per la cura e conservazione dei prodotti, o quando detti locali si trovassero in siti isolati, non abitati o non presentassero le necessarie garanzie per la sicurezza dei prodotti contro i casi di furto od altro;

d) Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualità infime di tabacco;

e) Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione, non ne avessero profittato od avessero piantato meno di quattro quinti del numero di piante accordato;

f) Coloro che avessero in qualunque modo impedito agli impiegati della Regìa di compiere le ispezioni ed altre operazioni di loro istituto, o si fossero resi colpevoli di atti sconvenienti verso gli impiegati stessi in odio al loro ufficio;

g) Coloro che nelle consegne dei tabacchi presso il magazzino di ricevimento si fossero resi recidivi per deficienza semplice di foglie e per una quantità superiore al 2 per cento in confronto al numero delle foglie addebitate, e ciò indipendentemente dal pagamento delle multe di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento;

h) Coloro che nel corso della coltivazione non avessero corrisposto in tutto e per tutto alle indicazioni e dati esposti nelle dichiarazioni di cui all'art. 5, non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dalle relative istruzioni speciali, od avessero adoperato nella coltivazione persone diverse da quelle indicate nella dichiarazione, o che pei loro precedenti fossero stati esclusi dalla licenza di coltivare;

i) Coloro che non avessero soddisfatto ai debiti precedenti verso l'Amministrazione per compensi od altri titoli;

k) Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando o ne avessero dato fondati indizi.

I suddetti titoli di esclusione dalla coltivazione valgono tanto per le persone dei concessionari della licenza quanto per quelle dei coltivatori speciali, procuratori, indicatori, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Quando il complesso delle piante richieste colle dichiarazioni superasse il numero determinato dal manifesto, le quantità di piante delle domande saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 8. — *Esclusione temporanea dalla coltivazione.*

L'esclusione dalla coltivazione pei titoli specificati nell'articolo precedente, da lettera *a*) a lettera *i*), potrà essere temporanea quando vi concorrano circostanze speciali da valutarsi dalla Amministrazione.

Art. 9. — *Nota delle concessioni, reclami sulle stesse, termine dei lavori della Commissione.*

Le note dei concessionari, con le opportune indicazioni, saranno pubblicate in ciascun comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

I reclami saranno diretti all'agenzia.

La Commissione di cui all'articolo precedente, riunita in una seconda tornata, discuterà sui reclami presentati e rettificherà, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione decide il Consiglio di prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo decide il Ministro delle Finanze, sentita la Regìa.

I reclami tanto nell'uno che nell'altro caso dovranno essere presentati nel termine di giorni otto dalla data dell'intimazione delle rispettive deliberazioni.

In pendenza delle risoluzioni sui reclami prodotti al Ministro delle Finanze saranno esecutorie le deliberazioni del Consiglio di prefettura.

I lavori della Commissione dovranno essere intieramente compiuti per l'epoca del 15 aprile di ciascun anno.

Art. 10. — *Consegna della licenza di coltivazione.*

La Regìa provvede per la distribuzione delle licenze a mezzo delle agenzie.

Quando il termine fissato per la preparazione dei terreni fosse posteriore a quello stabilito pel compimento dei lavori della Commissione, le licenze di coltivazione dovranno rilasciarsi solo al momento in cui la preparazione del terreno abbia avuto effettivamente luogo per l'epoca stabilita dal manifesto.

In caso contrario la licenza si considererà come non concessa.

Art. 11. — *Norme per le piantagioni.*

Le piantagioni dovranno essere fatte in conformità delle norme stabilite nei manifesti e secondo le speciali condizioni che verranno imposte ai coltivatori.

APPENDICE

(11)

DIARIO DI UN GIOVANE ALLA MODA

volgarizzato dal russo da F. P. FENILI

III.

TAMAN.

Continuazione — Vedi n. 175

— Ebbene, orbo, disse una voce di donna, la bufera imperversa; Yanko non verrà.

— Yanko non paventa la tempesta, rispose l'altro.

— La nebbia si fa sempre più fitta, tornò a dire la donna con accento di dolore.

— Col favore della nebbia, egli potrà passare più facilmente dalla casipola del guardacoste, senza essere veduto.

— Ma, e se mai si annegasse?

— Ebbene? Andrete in chiesa alla domenica senza un nuovo nastro!...

Seguì un breve silenzio. Ma fui colpito da questa circostanza che il fanciullo aveva parlato con me in dialetto ruteno, mentre ora parlava il puro russo.

— Vedete che avevo ragione! ripigliò a dire il ragazzo cieco, battendo le mani. Yanko non ha paura del mare, nè della tempesta, nè della nebbia, nè dei guardacoste. State ad ascoltare... non è mica, no, il romoreggiare delle onde..... fate bene attenzione..... è lo schizzare dei suoi lunghi remi.

La donna alzossi su, e stette a rimirare con ansia in lontananza.

— Orbo, sei matto! diss'ella. Non vedo nulla.

Confesso che quantunque m'ingegnassi anch'io di scoprire qualcosa che si assomigliasse a una barca, non ne venivo a capo. Scorsero dieci minuti; a un tratto, in mezzo ai cavalloni, scoprii un punto nero, che pareva ora più grande, ora più picciolo. In breve tempo, avvicinossi alla riva una barca che aveva percorso veloce la distanza, ora ergendosi lentamente sulle onde, ora affondando con rapidità nelle loro incavature. Baldanzoso nocchiero doveva esser quegli che avventuravasi, in una notte cosiffatta, ad attraversare circa venti miglia di stretto; e possente esser doveva il motivo che spingevalo a quel cimento!

Preoccupato da tali pensieri, guardavo pur sempre con ansia la povera barca, la quale or sembrava immergersi come un'oca nelle acque, or si tornava a rialzare sulla cresta dei marosi. Vi fu un momento, in cui, trasportata con impeto dalle onde, credetti che andrebbe a investire negli scogli e sfracellarsi. Essa per altro seppe scongiurare con molto accorgimento il pericolo, e riuscì a porsi lentamente in salvo in un picciol seno di mare. Allora scese dalla barca un uomo di mezzana statura: aveva sul capo un berretto alla tartara, e con la mano faceva segno come di chi chiami qualcuno. La donna e il ragazzo cieco gli corsero incontro, e tutti e tre si accinsero a cavar fuori qualcosa dalla barca. Parevano oggetti pesanti, tanto che meravigliai come la barca non ne soccombesse. Ognuno di loro tolse quindi seco una parte di fardello, indi se ne andarono via lungo la spiaggia, finchè li perdetti di vista. Era ormai tempo che me ne andassi anch'io: ma confesso ch'ero così eccitato da quegli strani incidenti, che determinai di rimaner desto sino alla dimani.

Quando il mio Cosacco svegliossi, non fu poco meravigliato al vedermi in piedi e vestito. Io non gliene dissi per altro il motivo; mi appoggiai alla finestra, e stetti alquanto a contemplare l'azzurro del cielo, le nubi che andavansi man mano squarciando, e le rive lontane della Crimea, che assomigliansi a una linea di color violetto tirata sull'orizzonte, e vanno a far capo a una roccia sulla cui cima splende un faro. Dopo qualche tempo, mi recai al forte Fanagoria, allo scopo di sapere in modo sicuro dal comandante l'ora della partenza per Gelengik.

Il comandante non potè darmi indicazioni precise. I legni tutti ch'erano in porto, o erano lì di guardia per la costa, od erano navi mercantili non peranco caricate.

— Il postale, mi soggiunse, giungerà probabilmente fra tre o quattro giorni. E allora, si vedrà.

Me ne tornai a casa infastidito. Sull'uscio, mi venne incontro il mio Cosacco, agitatissimo, e mi disse a bassa voce.

— Signore, non siamo sicuri qui.

— Ebbene, fratello (*), gli risposi, Dio sa quando ci riuscirà di partire.

Allora egli conturbossi maggiormente, e mi susurrò queste parole all'orecchio:

— Qui si macchina qualche cosa di tenebroso. Ieri m'imbattei in un sott'ufficiale dei Cosacchi del mar Nero: conosco questo sott'ufficiale fin dall'anno scorso, avendo servito insieme con lui nella stessa divisione. Gli dissi dove siamo alloggiati; ed egli mi rispose:

— Fratello, in quel luogo lì non tira mica buon vento; fratello, quella lì è tutt'altro che buona gente!

Mi ricordò tosto, di fatto, del ragazzo cieco! Quello lì va attorno senza guida di sorta; si reca al mercato a comperare il pane, e va ad attingere acqua al pozzo. Che razza di cieco! Eppure, sembra che qui ci sieno avvezzi, e nessuno si meraviglia di fatti così strani!

— L'ostessa, gli chiesi io allora, non s'è fatta vedere?

— Sì, mentre Vostra Grazia era assente, venne qui una vecchiaccia con sua figlia.

— Che figlia? Figlie non ne ha.

— Mah! Se non è figlia dell'ostessa, Dio sa chi la sia! Guardate: la vecchia è appunto lì alla finestra.

Entrai nella misera capanna. La stufa era scaldata anche più del bisogno, e adoperavasi a cucinare un pranzo piuttosto lauto per gente povera. A ogni domanda ch'io rivolgevo alla megera, mi rispondeva ch'era sorda, e che non mi comprendeva. Che cosa potevo fare? Mi volsi quindi al ragazzo cieco, che se ne stava accovacciato presso alla stufa, aggiungendo di quando in quando fascine al fuoco.

— Ohè! Demoniotto d'un cieco, gli dissi tirandolo per l'orecchio, dove andavi correndo stanotte con un fardello sotto al braccio?

Il ragazzo cominciò a gridare, a piangere, a urlare.

— Dove andavo? Non andavo in nessun luogo. Con che fardello? Io non so di che fardello mi parla.

Ma a quel punto, anche la vecchia parve guarita della sordità, e cominciò a strepitare.

— La è una bugia... ed è una crudeltà l'accusare un povero ragazzo disgraziato! O per chi lo piglia? E che le ha fatto?

Quella scena, finì per riuscirmi tediosa, e quindi mi allontanai senza profferir parola, ma col proponimento di scoprire la chiave dell'enimma.

(*Continua*)

(*) I superiori, in Russia, rivolgonsi d'ordinario agli inferiori con quest'appellativo.

Il trapiantamento dovrà farsi di seguito e senza interruzione.

Nel numero massimo di foglie, determinato dai manifesti per ciascuna pianta, non saranno comprese le foglie che a giudizio degli impiegati non fossero capaci d'essere mantenute e curate. Queste foglie verranno distrutte, siccome è ulteriormente prescritto nel presente regolamento.

Sarà permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante madri per la riproduzione della semente.

Il loro numero verrà determinato dagli agenti della coltivazione all'atto del rilascio della licenza in proporzione all'effettivo di ciascuna piantagione, e farà parte dell'addebito.

Art. 12. — *Verificazioni ordinarie della coltivazione, raccolta e cura della foglia, svellimento degli steli delle piante.*

Le verificazioni ordinarie delle coltivazioni sono cinque:

a) La prima, che riflette la verificazione dei terreni e dei locali di cura, allo scopo di accertare se quelli e questi corrispondono a quanto prescrive il presente regolamento, e questa avrà luogo prima della riunione della Commissione per la concessione delle licenze;

b) La seconda, che riguarda la contazione delle piante, avrà luogo al momento in cui saranno distrutti i semenzai e vivai;

c) La terza, dopo l'accimatura delle piante per riconoscerne l'integrità ed accertare il numero delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione, mediante contazione generale, o per iscandaglio e calcolo di proporzione a seconda dei casi;

d) La quarta dopo il raccolto per assicurare lo svellimento, la quantità degli steli, o per far procedere alla distruzione degli stessi, quando questa debba aver luogo;

e) La quinta presso i locali di cura per la contazione dei mazzi di foglie, per riconoscerne la composizione regolare ed il grado di essiccazione del prodotto. Ognuna di queste operazioni dovrà constare da regolare processo verbale da redigersi sopra luogo e, quando occorra, col concorso di due testimoni.

Se nella prima verificazione fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantità autorizzata, si farà svellere e distruggere, a spese del concessionario, il di più, indicando il fatto nel verbale, affinchè sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Dovrà essere tenuto esatto conto dagli agenti dell'Amministrazione delle piante che vanno a deperire prima della seconda verificazione, per darne regolare scarico al coltivatore sopra il verbale di prima verificazione.

Dovranno computarsi nell'addebito delle foglie anche quelle della bassa corona capaci ad essere curate.

Le foglie che a giudizio degl'impiegati della Amministrazione non saranno suscettibili di cura, verranno distaccate dallo stelo e distrutte.

È vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il loro numero coll'atto della seconda verifica.

Trovandosene nei disseccatoi od altrove, il coltivatore incorrerà nelle pene di contrabbando.

Dovrà tenersi conto dei frantumi delle foglie che derivano dal loro stendimento ed essiccazione, con obbligo ai coltivatori di consegnarli al magazzino di ricevimento.

Di mano in mano che sarà compiuto il raccolto delle foglie, gli steli delle piante dovranno svellersi dal terreno, ritenendoli sul luogo stesso della coltivazione per lo spazio di giorni 30 dalla data del compiuto raccolto.

Gli steli che non fossero svelti come sopra sarebbero considerati come se fossero piante d'illecita coltivazione, lasciate sul terreno per una seconda vegetazione.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere la distruzione degli steli ed i mezzi coi quali debba questa praticarsi: la spesa relativa resterà a carico dei coltivatori, i quali in tal caso avranno diritto ad un compenso in ragione del 10 per cento sopra il prezzo di acquisto dei tabacchi delle rispettive partite.

Ove nel numero degli steli, all'atto della loro ricognizione, si verificasse una deficienza superiore al 2 per cento in confronto al numero delle piante verificate, il coltivatore perderà il diritto di percepire l'abbuono prementovato nel caso in cui gli steli dovessero essere distrutti. Incorrerà invece nella multa di risarcimento, di cui all'articolo 20 del presente regolamento, quando la distruzione non fosse prescritta.

Art. 13. — *Danni fortuiti sulle piantagioni.*

Se una coltivazione venisse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortunii, il coltivatore dovrà immediatamente richiedere gl'impiegati dell'Amministrazione affinchè, mediante processo verbale, siano determinati i danni e fatto il discarico sul debito della foglia.

Contemporaneamente saranno distrutte tutte le foglie danneggiate.

È però in facoltà degli agenti di far preservare e curare in rottura, a seconda dei casi, le foglie che fossero danneggiate dopo la seconda verifica, purchè se ne possa determinare il numero da costituire un nuovo debito al coltivatore.

Art. 14. — *Deficienze di piante e di foglie.*

Se nel corso della coltivazione si venissero a constatare mancanze di piante intere ovvero di foglie, si terrà conto del numero rispettivo di queste ultime, e se ne estenderà verbale da riprendersi in conto all'atto della consegna delle partite di tabacco nei magazzini di ricevimento, per la calcolazione del peso e per l'applicazione delle penalità o dei compensi stabiliti.

Il numero delle foglie per le piante mancanti sarà ragguagliato alla media che risulterà dall'atto della seconda verificazione.

Non si concede discarico per causa di furto se l'autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

Art. 15. — *Riduzione delle foglie in mazzi per la consegna nei magazzini di ricevimento.*

Allorchè le foglie si troveranno sufficientemente disseccate, il coltivatore le ridurrà, secondo le consuetudini locali, in mazzi composti del numero di foglie che sarà determinato nei manifesti, avvertendo di formare ciascun mazzo con foglie eguali in grandezza, integrità, colore e sostanza.

Di regola non potrà spedirsi al magazzino di ricevimento una partita di tabacco, prima che siano decorsi otto giorni dalla data della compiuta formazione dei mazzi.

Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sarà a carico del coltivatore.

Occorrendo per qualsiasi circostanza di cambiare i locali di conservazione e disseccamento dei tabacchi, il tramutamento di questi dovrà essere autorizzato dall'agente della coltivazione al seguito di domanda firmata dal concessionario e garante.

Ove per sospetto di abusi, o per altre ragioni di vigilanza, gli impiegati dell'Amministrazione credessero opportuno di far ritirare e tenere in custodia qualche partita di tabacco, quando pure non siano ancora formati i mazzi nè aperto il magazzino di ricevimento, il coltivatore non potrà rifiutarvisi.

Avrà però diritto di accedere nel magazzino di custodia, per attendere alle operazioni necessarie per il disseccamento e stagionatura del genere.

Art. 16. — *Ricevimento delle partite di tabacco.*

Prima che siano aperti i magazzini di ricevimento, a cura degli impiegati saranno levati a sorte dai locali di cura, sopra le partite coltivate dai più esperti produttori, alcuni fascicoli di tabacco, sui quali un impiegato delegato della Regia, in concorso del perito o periti addetti al magazzino, sceglierà i tipi per la classificazione, tenendo conto delle caratteristiche e delle norme indicate nel manifesto.

Sarà inoltre in facoltà delle agenzie di far prelevare campioni durante e dopo il raccolto sopra le partite per le quali si avessero sospetti di sostituzione di foglie, o di altri consimili abusi.

Le operazioni di ricevimento delle partite di tabacco saranno dirette dall'agente delle coltivazioni, sussidiato da altri impiegati, compreso un perito dell'Amministrazione.

Potrà concorrervi per rappresentare l'interesse dei coltivatori ed a carico di questi, un perito delegato dal Consiglio provinciale, o per esso dall'Ufficio di Prefettura.

L'Ufficio stesso determinerà le competenze da assegnarsi al perito ed i modi del relativo pagamento, esclusa ogni ingerenza della Regia.

Quando in uno stesso magazzino si concentrino partite di tabacco coltivato nel territorio di più provincie, la nomina del perito spetterà a quel Consiglio provinciale od Ufficio di Prefettura nella cui provincia sarà più estesa la coltivazione.

Nella mancanza od assenza del perito, le operazioni di ricevimento seguiranno il loro corso, ed a queste potranno intervenire i coltivatori interessati.

Per ciascuna partita di tabacco dovrà anzitutto verificarsi se la quantità delle foglie corrisponda a quella accertata coll'atto di seconda verificazione.

La quantità totale delle foglie consegnate si desumerà dai resultati della contazione praticata in un determinato numero di mazzi presi a sorte dalla intera partita.

Se nei mazzi di tabacco si rinvenissero foglie dimezzate od altrimenti mutilate, si procederà alla contazione del loro numero per tutta la partita mediante scandaglio di proporzione, presa per base la quantità di dette foglie ed il numero dei mazzi nei quali furono rinvenute.

Il peso della parte mancante delle stesse sarà costituito dalla differenza proporzionale che risulterà tra un numero di dette foglie ed altro identico di foglie intere levate in assortimento, e sulla deficienza complessiva si procederà a norma degli articoli 19 e 20 del presente regolamento.

I tipi di cui al primo capoverso del presente articolo sono la base unica delle perizie delle eventuali controperizie.

Il perito od i periti procederanno al confronto delle foglie coi tipi stessi ed alla loro ripartizione secondo le classi distinte nel manifesto.

Il numero delle foglie curate in rottura si otterrà facendo un calcolo di proporzione fra il loro peso ed i resultati del peso e numero delle foglie intere del rimanente della partita.

Se per qualunque circostanza non si avessero foglie intiere della partita, il peso delle foglie in rottura verrà computato in base a quello che risulterà dal complesso di cento foglie di ciascuna classe, che i periti preleveranno dalla partita del più vicino coltivatore.

Le foglie immature o deteriorate che dal confronto coi tipi suddetti saranno dichiarate fuori classe, verranno immediatamente bruciate.

Se si rinvenissero frammiste nei mazzi foglie di classi differenti, i mazzi stessi saranno posti nella classe cui apparterrebbero le foglie riconosciute inferiori.

Non saranno ammesse a discarico del coltivatore le foglie che debbono a termini del regolamento essere distrutte, e che si riconoscessero introdotte nei mazzi per sostituire altre di migliore qualità.

I frantumi di foglia non si calcolano a discarico delle foglie mancanti. Ove siano giudicati capaci d'impiego se ne pagherà il prezzo stabilito per la infima classe.

Al peso delle foglie sarà applicata la tara ordinaria del 4 per cento per le legature dei mazzi, quando non fossero delle stesse foglie di tabacco, indipendentemente dalle tare per i cali ordinari di peso o per altre cause speciali.

Potrà la Regia concedere un aumento sul prezzo ordinario, non maggiore del 20 per cento, a titolo di premio per le qualità di foglie che saranno giudicate di bontà eccezionale e suscettibili d'impiego in sostituzione alle foglie esotiche.

Non accordandosi i periti sulla classificazione, le partite di tabacco su cui cadono le eccezioni verranno depositate in apposito locale e sottoposte al giudizio di un arbitro da nominarsi, caso per caso, dal prefetto della provincia d'accordo colla Regia.

La decisione dell'arbitro sarà inappellabile.

Le competenze dovute al perito arbitro, e determinate preventivamente dal prefetto della provincia, saranno pagate per metà dalla Regia e per l'altra metà dal coltivatore. La quota di quest'ultimo sarà trattenuta sul pagamento del prezzo della relativa partita di tabacco.

Art. 17. — *Comminatoria per trascurata coltivazione.*

Se i coltivatori trascurassero di eseguire a tempo debito i lavori di nettamento del terreno, come altresì la remozione dei germogli e delle gemme delle piante, ed in generale omettessero alcuna delle operazioni per essi obbligatorie, gli impiegati della Amministrazione dovranno farle compiere a carico dei coltivatori stessi, addebitando loro con processo verbale l'ammontare della spesa occorsa, che sarà trattenuto sul prezzo di acquisto delle foglie.

Art. 18. — *Visite straordinarie nei terreni e nei locali di conservazione delle foglie.*

Gli agenti dell'Amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco ed i locali nei quali le foglie si disseccano e si custodiscono anche dopo effettuatane la consegna, ed eseguire tutte quelle straordinarie verificazioni che reputassero necessarie.

Se il concessionario non assistesse alle visite o non fosse rappresentato dal suo delegato, i verbali saranno firmati dai soli impiegati dell'Amministrazione, i quali faranno cenno della assenza degli interessati.

Art. 19. — *Contravvenzioni.*

La seminagione e coltivazione del tabacco fatte senza licenza costituiscono contrabbando, e sono a queste applicabili le disposizioni tutte vigenti in tale materia.

Sono assimilate a contrabbando, giusta l'articolo 28, § 1° della legge sulle privative, le seguenti contravvenzioni:

a) La detenzione di tabacco fuori dei tempi e luoghi regolarmente autorizzati;

b) La sottrazione parziale o totale di piante o foglie;

c) La sostituzione di foglie illegali nelle partite presentate per la consegna in magazzino.

Le multe cui andranno incontro i contravventori per le contravvenzioni segnate nella lettera *b* non esonereranno i concessionari delle coltivazioni dall'obbligo di corrispondere il compenso di cui è parola nel seguente articolo.

Art. 20. — *Risarcimento per mancanza di foglie.*

In qualunque caso di deficienza di foglie, riconosciuta all'atto della consegna del prodotto, le foglie mancanti saranno considerate come se fossero di prima qualità, e si tratterrà sul pagamento il quintuplo ammontare del relativo prezzo a titolo di risarcimento dei danni che per siffatte deficienze derivano alla Regia.

Per le contravvenzioni di cui è parola alla lettera *b* del precedente articolo, sarà solo applicata la detta multa di risarcimento quando non concorrano prove o indizi certi di frode che determinino l'applicazione dell'art. 28 della legge precitata.

Il peso delle foglie mancanti sarà computato in proporzione di numero sopra il peso della foglia consegnata. Qualora tutta la foglia fosse stata sottratta, tale peso sarà computato con riguardo alla specie dichiarata ed al peso medio dei prodotti congeneri consegnati dai coltivatori del luogo più vicino.

Sarà pure pagata un'ammenda di centesimi 5 per ogni stelo di pianta che risulterà mancante all'atto della ricognizione nel caso indicato dall'articolo 12.

Il pagamento delle partite di tabacco sulle quali sieno pendenti procedimenti contravvenzionali rimarrà sospeso fino alla loro definizione.

Art. 21.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 e 20 obbligano solidariamente, come qualunque altra disposizione del presente regolamento, tanto il concessionario della coltivazione, che il garante.

Art. 22. — *Rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti contravvenzionali.*

La difesa dell'Amministrazione nei procedimenti per contravvenzione al presente regolamento potrà dalla Regia essere affidata agli agenti, o ad altri fra gli impiegati delle coltivazioni, i quali la rappresenteranno in giudizio senza l'assistenza di procuratore legale.

Art. 23. — *Consorzi e associazioni.*

Sarà in facoltà della Regia di promuovere la costituzione di associazioni e consorzi per la coltivazione indigena. Le dette associazioni e consorzi avranno a tutti gli effetti gli stessi diritti ed obblighi dei singoli coltivatori: pur tuttavia potranno essere regolate con norme speciali da stabilirsi volta per volta a seconda delle circostanze. Le domande di coltivazione delle associazioni e dei consorzi potranno essere integralmente ammesse, derogando in questo caso a quanto è disposto dall'ultimo alinea dell'articolo 7 del presente regolamento.

Coltivazione e consegna delle foglie per l'esportazione.

Art. 24. — *Domande e licenze per la coltivazione.*

Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso dell'Amministrazione sono applicabili alla coltivazione di quelli che devono essere esportati. Non si rilascierà licenza per la esportazione a chi coltivi per uso delle manifatture sociali.

Le domande per tali coltivazioni saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

La Regia determinerà a seconda dei casi sul l'accettazione o meno delle domande, non che sul relativo numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato precedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovrà integralmente e ben disseccato consegnarsi al magazzino della Regia, e rimanervi in deposito fino alla esportazione.

Sarà però sempre in facoltà dell'Amministrazione di acquistarlo per uso delle manifatture, ogni volta lo reputi conveniente o necessario, corrispondendone al proprietario il prezzo fissato nei manifesti dell'annata cui il tabacco appartiene.

La tassa di vigilanza per le dette coltivazioni sarà stabilita con norme speciali per modo che la Regia non venga ad essere gravata di spese per tabacchi che non debbono essere impiegati nelle manifatture del Regno.

Art. 25. — *Consegna per depositi delle foglie.*

All'atto della consegna gli impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto, verificheranno la quantità, qualità e peso delle foglie.

Sarà rilasciata una ricevuta al deponente dopo che egli avrà messa la sua firma sul registro a matrice.

Per ogni differenza di qualità o quantità tra le foglie consegnate e quelle riconosciute nella seconda verificazione, sarà fatto verbale di contravvenzione.

Art. 26. — *Norme pel deposito.*

Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purchè non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della dogana, e saranno pagati i diritti del magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

All'atto del ricevimento del tabacco sarà riposto in balle a carico dei coltivatori, e queste, assicurate con bollo a piombo, porteranno inscritto il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per il calo e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

Art. 27. — *Registro a partita dei depositari.*

Per ciascun proprietario il magazziniere aprirà una partita separata nel registro di magazzino, e vi annoterà il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

Art. 28. — *Modo di ritirare i tabacchi dai magazzini.*

Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presenterà speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito, rilasciatagli come all'articolo 25, a tergo della quale dovrà fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata l'intiera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarrà al deponente, ma l'ufficio vi dichiarerà a tergo la quantità prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione che sarà sottoscritta dal proprietario.

Non si permette il deposito per più d'un anno dalla immissione nei magazzini. Trascorso questo termine i tabacchi, previa la loro classificazione in confronto coi tipi del raccolto cui appartengono, già predisposti al momento dell'apertura dei magazzini di ritiro, saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi stabiliti dal manifesto, con la deduzione del venti per cento.

Se le foglie fossero di qualità inferiore a quelle dell'ultima classe del raccolto, saranno distrutte.

Art. 29. — *Cauzione da prestarsi pel ritiro.*

Per riprendere i tabacchi dai magazzini sarà data una cauzione di lire dieci per ogni chilogrammo, e da prestarsi presso l'ufficio del magazzino con deposito in danaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il magazziniere darà la corrispondente bolletta di cauzione, che sarà svincolata in tutto o in parte per le quantità realmente esportate.

Disposizioni transitorie.

Art. 1. Per la campagna dell'anno 1872 non avranno vigore le disposizioni contenute nel primo e secondo capoverso, alle lettere *a*, *b*, *c*. *d*, *e*, *f*, *g* dell'art. 5 del presente regolamento, e vi saranno sostituite le altre portate dall'articolo 18 del regolamento 15 giugno 1865.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 23 settembre 1869, col quale si danno disposizioni intorno agli esami di licenza liceale;

Veduto l'art. 4 del regolamento per gli esami stessi approvato con R. decreto 3 maggio 1872, n. 807 (Serie 2ª);

Sentito l'avviso della Giunta Superiore esaminatrice,

Decreta:

Art. 1. I R. licei sono sede di esami per la licenza liceale per l'anno presente.

I licei pareggiati di Altamura, Ancona, Asti, Caltagirone, Camerino, Carmagnola, Urbino, Desenzano, Modena (liceo San Carlo), Perugia, Prato, Ravenna, potranno essere sedi d'esami, ma pei soli alunni loro proprii, a condizione che le provincie ed i comuni a cui quei licei appartengono dichiarino al provveditore agli studi di sostenere essi le spese di trasferimento dei presidenti e degli esaminatori che dal Ministero dell'Istruzione si mandassero a far parte delle Commissioni esaminatrici.

Art. 2. Le prove scritte sono quattro, ed avranno luogo nei giorni seguenti:

Sabato 20 luglio sulle lettere italiane;
Lunedì 22 luglio sulle lettere latine;
Mercoledì 24 luglio sulle lettere greche;
Venerdì 26 luglio sulle matematiche.

Resta in facoltà delle Commissioni esaminatrici locali di fissare i giorni per le prove orali, purchè queste non abbiano cominciamento al di là del 1° agosto prossimo venturo.

Art. 3. I candidati agli esami di licenza liceale inscritti nelle sedi di Napoli, considerato il loro numero ragguardevole, saranno ripartiti in tre sessioni distinte.

La prima di queste si terrà nei giorni designati per tutte le sedi del Regno; le altre due avranno luogo nel tempo che assegnerà il Ministro dietro avviso della potestà scolastica provinciale compiuti che siano gli esami orali della sessione che precede.

I Regi provveditori cureranno che questa ordinanza sia notificata ai candidati per l'esame di licenza liceale.

Roma, lì 26 giugno 1872.

Il Ministro: Q. SELLA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

È stato presentato per essere rinnovato il sottodesignato certificato reso inservibile dall'uso perchè tutto lacero, alterato in parte nell'annotazione d'ipoteca e mancante della metà ove sono i compartimenti delle rate semestrali.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse su tale certificato di rendita che, trascorsi sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operata la chiesta rinnovazione.

Consolidato 5 0[0, n. 140,184, intestato a Mirra Luigi fu Gaspare, domiciliato in Napoli, annotato d'ipoteca e vincolato ad usufrutto a favore di Santelia Grazia, fu Isidoro, vedova di Gaspare Mirra, della rendita di lire 425 inscritta presso la Direzione di Napoli.

Firenze, 5 gennaio 1872.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PARDOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0[0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 148541, Martino Antonio fu Sabato, domiciliato in Napoli, per lire 470, allegandosi l'identità della sopra nominata persona con quella di Antonio *Di* Martino fu Sabato.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 22 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la correzione della intestazione d'una rendita di L. 30 inscritta al consolidato cinque per cento presso questa Direzione Generale, sotto il N. 46374 a favore di Papè e Vanni Vittoria di Pietro, allegandosi l'identità della persona della titolare con quella di Papè e Lanza Vittoria di Papè e Vanni Pietro.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia intervenuta opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta correzione.

Firenze, il 1° giugno 1872.

L'Ispettore Generale: G. GABBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

NORME *per il taglio e il pagamento delle cedole* (coupons) *delle rendite del Debito Pubblico al portatore.*

Il taglio delle cedole (*coupons*) delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per 0[0 si deve fare nel mezzo della lista che separa la cartella dalle cedole stampata in colore bruno sul retto ed in verde sul verso del foglio, per modo che la cedola staccata dalla cartella abbia tanto a destra quanto a sinistra una porzione delle dette liste di separazione, che sono quelle accennate dagli articoli 3° e 4° del R. decreto del 18 luglio 1870, num. 5756.

Le cedole non tagliate nel modo stato detto non possono essere ammesse al pagamento se non dietro convalidazione, come prescrive l'articolo 181 del regolamento dell'8 ottobre 1870, num. 5942.

Firenze, 20 giugno 1872.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nell'adunanza sua del 23 giugno 1872, la Classe di scienze fisico matematiche della R. Accademia delle scienze di Torino approvò per l'inserzione nei suoi Atti una memoria fisiologica del signor D. Fubini, assistente al laboratorio della Scuola di fisiologia di Torino, ed avente per titolo: *Di alcuni fenomeni che si osservano durante la compressione del midollo spinale della rana.*

L'accademico segretario: A. SOBRERO.

— Si legge nella *Gazzetta di Venezia* in data del 24:

Ieri sulle 3[2 s'è scatenata sopra Venezia una bufera, di cui non si ricorda l'eguale da molto tempo. La tempesta a grani grossissimi e cristallizzati, durò poco, ma fu violenta, e fracassò vetri in quasi tutte le case; caddero molti camini e si schiantarono alberi grossissimi specialmente tra S. Giovanni e Paolo e Castello. Non si hanno a lamentare vittime, ma molti furono i danni.

In laguna non vi furono disgrazie, per quanto finora sappiamo, perchè in tempo i vapori e le barche poterono ripararsi. Il convoglio delle 3 32 fu colpito dall'uragano a metà del ponte della laguna, ne ebbe rotti i vetri e spaventati i passaggieri. A Campalto, Dese, Tessera, Terzo, S. Erasmo, Vignole e Certosa la tempesta portò via tutto, e le campagne presentano l'aspetto di un brutto inverno; molti animali furono feriti.

Qualche danno s'ha da lamentare anche negli stabilimenti balneari del Lido; quello di Rima fu pure un po' danneggiato, ma resistette saldamente all'urto violentissimo del vento che lo aveva investito, e che strappò gli ancoraggi di qualche bastimento.

È la quarta tempesta, che in poco più di un mese, ha colpito i paesi vicini a Venezia. Speriamo bene che sarà stata l'ultima.

— L'officio di statistica di Berlino ha pubblicato i resultati, non ancora del tutto terminati, dell'ultimo censimento operato in Germania il 1° dicembre 1871.

Da essi vediamo che, nel regno di Prussia, la popolazione ascende a 24,643,415 abitanti. Al censimento precedente (1867) la cifra era di 23,971,337.

Vi è dunque un aumento di 672,078 o di 2 80 per cento. Nel numero totale, il sesso mascolino figura per 12,149,786, il sesso femminile per 12,490,627. Al censimento del 1867, gli individui di sesso mascolino erano al numero di 11,870,433, ciò che fa, per il 1871, un aumento di 2 35 per cento; quelli di sesso femminino, al numero di 12,100,508, ciò dà un aumento di 3 22 per cento. Questa considerevole sproporzione è una conseguenza dell'ultima guerra.

Il numero delle case abitabili ascende a 2,901,078; questa volta non vi si è unito il numero degli altri locali di abitazioni come le capanne, le baracche, ecc., il quale ascende a 9545.

In quanto poi ai resultati delle provincie troviamo che l'aumento nel 1867 è per il Brandebourg (colla capitale), di 5 43 per cento; in Vestfalia (coi distretti di Minden), 3 96; provincie renane (essenzialmente industriali), 3 58; Slesia (moltissimo industriale), 3 39; Posen, 3 01; Sassonia, 1 77; Prussia, 1 50; Assia Nassau, 1 48; Schleswig-Holstein 1 43; Hannover, 1 03 per cento. In Pomerania, vi è una diminuzione di 0 98 per cento.

A Berlino, il censimento del 1871 ha constatato una popolazione di 825,389 anime, di cui 416,623 uomini e 408,388 donne. In questa cifra il corpo diplomatico è compreso da 378 persone. Nel 1867, la capitale del regno di Prussia

contava 702,437 abitanti; aumento dell'anno 1871: 122,952 o 17 50 per cento.

Secondo l'ultimo censimento, il numero delle case è, a Berlino, di 14,503; quello delle altre abitazioni ascende a 4002; si contano 174,843 famiglie.

La popolazione totale dell'impero tedesco è di 41,058,139 anime, di cui 20,145,713 uomini e 20,898,060 donne. Al censimento del 1867 la cifra della popolazione della Germania era di 40,106,954. L'aumento del 1871 è di 951,185 o 2,37 per 0[0.

Ecco qui alcune cifre speciali:

Ducato di Lauenbourg, 49,651 (diminuzione 0,65 per 0[0).

Regni: Baviera, abitanti 4,861,402; Sassonia, 2,556,244; Wurtemberg, 1,818,484.

Granducati di Baden, abitanti 1,461,428; Assia, 852,843; Mecklembourg-Schwerin, 557,887 (diminuzione, 0,49 per 0[0); Mecklembourg-Strelitz, 96,982 (diminuzione, 1,81 per 0[0); Oldenbburg, 314,778 (diminuzione, 0,39 per 0[0); Sassonia-Weimar-Eisenach, 286,183.

Ducati: Brunswick, 311,715; Anhalt, 203,354; Sassonia-Meiningen, 187,884; Sassonia-Cobourg-Gotha, 174,339; Sassonia-Altembourg, 142,122.

Principati: Schwarzbourg-Rudolstadt, 75,523; Schwarzbourg-Sondershausen, 67,191; Waldeck-Pyrmont, 56,218; Reuss (linea primogenita), 45,094; Reuss (linea cadetta), 89,032; Lippe-Schaumbourg, 32,051; Lippe-Detmold, 111,153.

Città dell'Hanse: Lubecca, 52,158; Brema, 122,565; Hambourg, 338,974, e le annessioni dell'ultima guerra, 1,549,459.

— Le relazioni delle dogane accennano ad un enorme accrescimento di consumazione del tè nel Regno Unito. Nell'anno 1814 questa consumazione era in media di una libbra e quattro once per testa, ed il prezzo medio di sei scellini, otto *pence* la libbra. Nel 1821 il prezzo si abbassò di uno scellino e nel 1831 di un secondo scellino, ma la consumazione per testa rimase la stessa. Nel 1841 il prezzo era caduto a quattro scellini, tre *pence* tre quarti, e la consumazione per testa ascese ad una libbra e sei once. Nel 1851 il prezzo discese a tre scellini, quattro *pence* tre quarti, e la consumazione ascese a una libbra e quindici once. Nel 1861 il prezzo cadde a due scellini e dieci *pence* la libbra, e la consumazione raggiunse le due libbre e undici *pence* e mezzo per testa. Nel 1871 il prezzo medio è caduto ad uno scellino, dieci *pence* e mezzo, e la consumazione ascese a tre libbre e quindici once per testa. La quantità totale importata ha sorpassato cento ventitrè milioni di libbre. La tassa pagata sul tè dal consumatore è stata di uno scellino e due *pence* e mezzo per libbra nel 1801; tre scellini e quattro *pence* nel 1811; due scellini e nove *pence* e mezzo nel 1821; due scellini e due *pence* e tre quarti nel 1831; due scellini e due *pence* e un quarto nel 1841 e nel 1851; uno scellino e cinque *pence* nel 1861, e sei *pence* nel 1871.

— Dalla *Pall Mall Gazette* togliamo la seguente descrizione delle nuove esplorazioni in Siria:

Il capitano Burtow, il quale è stato in quasi tutte le parti del globo, e che occupa un posto consolare nella parte meno conosciuta della Siria, pubblicò testè la prima descrizione geografica, chiara e precisa, del settentrione di questo paese. Coll'assistenza e la cooperazione del sig. Tyrwhitt-Drake egli ha pubblicata una carta di questa regione e specialmente dell'Anti-Libano, che, per l'Europa, era quasi *terra incognita*. Dobbiamo ringraziare questi signori, se possediamo adesso una precisa descrizione delle rovine di Balbek e di Palmira. I geografi più accreditati fissavano, in fatti, l'area di Palmira su punti differentissimi, separati gli uni dagli altri da circa quaranta miglia, quantunque non vi siano che quattro giorni di cammino da Damasco. Presentemente abbiamo il punto esatto della sua area; alcuni larghi spazii vuoti e biancastri al centro dell'Iturea devono essere stati occupati da popolazioni; essi saranno oggetto di esplorazioni feconde per i viaggiatori futuri.

Le scoperte antropologiche del capitano Burtow presentano una serie di fatti isolati di un grandissimo interesse. Niente vi può essere più di interessante per l'anatomista che l'enorme varietà delle razze che hanno abitato la Siria durante il periodo storico, e gli avanzi delle quali sono descritti con specificazione nell'opera del capitano Burtow. Gli Ebrei, i Tartari (Turchi), i Greco-Romani, i Romani, e gli stessi Africani del mezzodì si trovano fra le razze, i di cui avanzi esistono ancora nei sepolcri oggidì descritti per la prima volta. Una nuova razza umana fu scoperta nelle tombe di Palmira, di cui si può quasi stabilire la data, dall'anno 2 avanti G. C. alla 102ª annata della nostra èra, e che possono per conseguenza dare un'idea della popolazione di Palmira durante l'epoca apostolica.

Si cerca con argomenti plausibili di congiungere questa razza gigantesca che d'assai differisce dalla razza siriana d'oggi giorno, con quella dei Fenici. Altri frammenti umani tratti dal vecchio monastero di Dayr Mar Musa el Habaschi dimostrano che là vi era, nel circolo ristretto del convento, una varietà di razze, indicante le emigrazioni estesissime di cenobiti di questa epoca. Il monaco cristiano, di origine tartara, si trova sepolto vicino e nelle stesse condizioni al negro della Abissinia, che probabilmente era frate laico nel convento. Ci immaginiamo ordinariamente che le antiche popolazioni come le popolazioni moderne della Siria formassero una sola razza o tutto al più due grandi razze. Scoperte come quelle che noi riferiamo hanno tutto l'interesse dell'impreveduto.

DIARIO

Il corrispondente da Londra del *Journal de Genève* scrive in data del 22 che tutte le informazioni si accordano nel far considerare come probabile un amichevole componimento della vertenza anglo-americana. Benchè tali informazioni non contengano alcun fatto preciso, dice il corrispondente, il loro tenore generale è incoraggiantissimo e, se non fosse per l'esperienza, la quale impone ad ognuno di non affrettarsi a concepire speranze, si sarebbe tentati di dire che i danni indiretti sono alla vigilia di scomparire dalla scena che hanno troppo a lungo occupata.

Fu sabato che il signor de Rémusat diede comunicazione ufficiale al Corpo diplomatico del colloquio seguito fra il Presidente della Repubblica ed i delegati del centro destro e della destra. Il ministro degli affari esteri dichiarò che la discussione era stata delle più cortesi ed ha conchiuso assicurando che secondo il pensiero del governo il colloquio dovrà produrre il benefizio di riavvicinare fra loro le varie frazioni del partito liberale conservatore ed esercitare una salutare influenza sui destini del paese.

Quanto alla stampa essa è poco meno che unanime nel biasimare la campagna dei conservatori. L'articolo più significante sull'argomento è quello del *Journal des Débats* che riferiamo più sotto. Tale articolo dettato dal signor John Lemoinne e pubblicato dal foglio che è organo del signor Saint-Marc Girardin, sembra aver prodotto a Versaglia una impressione significante.

L'*Indépendance Belge* si domanda quale parte rappresentino in questo nuovo garbuglio i principi d'Orleans, a profitto dei quali, almeno in parte, esso fu preparato. Finora i principi non si sono presentati, nè per approvare e ringraziare i loro amici ed i loro servitori, nè per sconfessarli. « E tuttavia, dice il foglio belga, sarebbe importante sapere se in quest'altra dimostrazione era o non era l'amato vessillo del signor duca d'Aumale che il signor Saint-Marc Girardin portava in mano. È un'altra bella occasione per i figli di Luigi Filippo di dire chiaramente se fu per servire la Francia o per solo vantaggio dei loro particolari interessi dinastici e di quelli della loro famiglia che essi usarono di così gran diligenze per far levare, malgrado gli scrupoli previdenti del signor Thiers, il bando che chiudeva loro l'ingresso della patria. Se fu unicamente per servire la Francia, della qual cosa noi non ci permetteremo di dubitare, la condotta che debbono imporsi è perfettamente chiara. Essi non hanno che a considerare l'effetto prodotto sulla pubblica opinione dal tentativo della destra e quindi argomentare del linguaggio che debbono tenere. »

Le corrispondenze da Madrid riboccano di commenti per occasione del manifesto diretto alla nazione da molti principali personaggi dell'antico partito conservatore e della lettera del duca di Montpensier al marchese di Campo-Sagrado, entrambi i quali documenti sono intesi a proclamare la legittimità del principe Alfonso.

« La pubblicazione contemporanea di questi due scritti, dice il corrispondente di un foglio parigino, ha prodotto nel pubblico una viva emozione quantunque il tuono della lettera del duca di Montpensier al marchese di Campo-Sagrado fosse già noto per talune indiscrezioni. È soprattutto il manifesto dell'antico partito conservatore, sottoscritto da 230 fra generali, deputati, senatori e grandi di Spagna che ha sorprese le menti e le immaginazioni, poichè diventa troppo ragionevole il domandarsi se la maggioranza non cospirava ieri appena sotto gli auspicii del maresciallo Serrano. Questa manifestazione inopportuna rivela in ogni modo un profondo corruccio. E d'altra parte, in questo paese, va da sè che ogni partito il quale non sia al potere, cospiri. »

Parlando della lettera del duca di Montpensier l'*Indépendance Belge* scrive: « Il signor duca, da vero e perfetto conservatore, si pronunzia per il rovesciamento della dinastia eletta dalla maggioranza delle Cortes costituenti che furono incontestabilmente l'Assemblea più liberamente eletta che la Spagna abbia conosciuto dopochè in quel paese furono introdotte le forme costituzionali. Il cognato della regina Isabella chiede la restaurazione di suo nipote il principe Alfonso siccome la sola che possa offrire una solida base alle istituzioni moderne.

« Ma, e chi mai ha cacciato il principe Alfonso e sua madre se non lo stesso signor duca di Montpensier ed i suoi amici? Poco stante ancora egli non repudiava il grido della rivoluzione di cui era stato uno dei fautori più ardenti e quando le Cortes si disponevano ad applicare la formola: « non più Borboni! » fondando un'altra dinastia, egli non vi contraddisse in alcun modo. È bensì vero che allora egli figurava tra i primi competitori che aspiravano a raccogliere la corona di Isabella e del giovine Alfonso, o, per dir meglio, egli era il solo che vi aspirasse, perchè solo si esibiva quando tutti i principi ai quali gli uomini di Stato spagnuoli si dirigevano non facevano altro che rifiutare. Il voto che dopo tanti sforzi faticosi ha posto termine al provvisorio rivoluzionario gli ha fatto vedere quale era la sua popolarità e quali probabilità gli rimanevano di assidersi sul trono di Carlo Quinto. La lezione ha portato i suoi frutti e noi oggi lo vediamo rinunziare a così alta ambizione. Ma perchè egli abbia rinunziato a qualche cosa non è da credere che non se ne sia riservata qualche altra. In mancanza di esser re, si contenterà d'essere reggente. La reggenza gli viene infatti promessa, per quel che si dice, dai tutori del principe Alfonso ed egli stesso il duca lo indica chiaramente nel suo manifesto là dove parla del caso in cui « la forza irresistibile degli avvenimenti lo chiamasse in Ispagna per regolarne i destini... » In questo caso, aggiunge, egli difenderà con intrepidezza e servirà con orgoglio questa « nobile causa ». « Non sappiamo, conchiude l'*Indépendance*, se la sua spada sarà più utile a questa nobile causa che all'altra causa non meno nobile per cui la spada medesima non si vide brillare alla battaglia de Puente d'Alcolea; ma forse, molto prima di promettere di sguainarla per suo nipote, egli avrebbe dovuto ricordarsi della famosa spada del signor Prudhomme il quale giurava di servirsene per difendere le istituzioni e, a caso dato, per rovesciarle. »

Ecco l'articolo del *Journal des Débats* accennato nel Diario:

« Il patto di Bordeaux, dice l'articolo, era una specie di contratto morale con cui i partiti si obbligavano a non suscitare questioni di forma di governo, finchè non fosse stata compiuta l'opera speciale che era missione dell'Assemblea, e bisogna riconoscere che il presidente si era dedicato a quest'opera con quell'ardore patriottico che in lui tiene il primo luogo.

« A tutte le deputazioni venute a varii intervalli a porgergli avvertimenti o a fargli rimostranze egli aveva uniformemente risposto che osserverebbe il patto di Bordeaux, che impiegherebbe tutte le sue forze a riordinare il paese ed a rimetterlo in grado di scegliere da sè la sua forma di governo. Ieri ha cambiato linguaggio ed ha dichiarata chiaramente la sua risoluzione di lavorare al consolidamento della Repubblica. Hanno voluto costringerlo a fare una dichiarazione di principii; egli ne ha fatta una, e non possiamo che congratularci colla deputazione conservatrice di ciò che ha riportato.

« Il risultato di questa malaugurata spedizione era agevole da prevedere, ma chi si fosse fatto lecito di presagirlo sarebbe passato per un cervello balzano. Era difficile scegliere più goffamente il terreno. Ciò che ha determinato l'opposizione o le opposizioni di destra ad andar a portare rimostranze al signor Thiers è stato il risultato delle ultime elezioni parziali, che furono infatti in un senso repubblicano assai pronunciato. Ma era forse incaricato il governo di farle? Per più di venti anni coloro che si presentarono ieri alla Presidenza hanno condannato l'intervento del potere nelle elezioni, ed oggi vorrebbero rimproverare il governo di non essersi servito di tutti i prefetti, i sottoprefetti, sindaci, procuratori, guardie campestri, maestri, ecc., per far votare in questo senso o in quello? Perchè tutti quei personaggi ragguardevoli non si valgono della loro influenza per agire sui loro concittadini?

« Sono sorpresi, sono allarmati al vedere il paese seguire la corrente repubblicana, e vanno puerilmente a lamentarsi col signor Thiers perchè la Francia mostri decisamente di abituarsi alla Repubblica. Perchè non pigliarsela con lui per la pioggia o per la siccità? Forse che questa coalizione di partiti poco omogenei, che si dicono, e credono di essere, la maggioranza, non è responsabile ancor più del signor Thiers dello scompiglio del paese e del disordine delle opinioni? Ci mostrino adunque ov'è l'unità di questa maggioranza. Quando i partiti riputati conservatori passano il loro tempo a questionare sulle bandiere, come il paese non si rifugierebbe prima nel provvisorio, e poi non cercherebbe di cambiare il provvisorio in definitivo?

« Se noi non abbiamo un governo normale è perchè non siamo in una situazione normale. Questa situazione non è stata creata nè dal signor Thiers, nè dall'Assemblea. È un'eredità da liquidare; e se il presidente della Repubblica può far tralucere una prossima liberazione del territorio, come ha fatto sperare e come pare che abbiano completamente dimenticato, il paese gli sarà più riconoscente per aver regnato. »

Il *Bien Public* dal canto suo così giudica lo invio dei delegati al Presidente, deliberato dalle frazioni di destra:

« Ciò che andavano a fare dal Presidente della Repubblica nominato da essi quei cinque partigiani della Carta del 1830 uniti a quei quattro devoti della Carta del 1815, non era nè più nè meno che la prima tappa d'una restaurazione monarchica. Bianca o tricolore, poco ci importa; il *delitto* non era nella bandiera, nel dogma o nei mezzi proposti, ma nell'atto e soprattutto nel momento. Noi diciamo *delitto* e manteniamo questa parola, perchè in diritto ed in fatto non ve ne ha un'altra, agli occhi di chiunque non professi due politiche e due morali, che possa definire l'iniziativa in una volta odiosa e sciocca, illegale e faziosa, della quale 9 membri di una assemblea repubblicana, che hanno votato il patto di Bordeaux e la proposta Rivet, i quali sanno meglio d'ogni altro che la repubblica è indispensabile e che non v'ha niente per rimpiazzarla, non hanno temuto d'assumere la responsabilità, a rischio di compromettere le trattative, di distruggere l'opera così bene incominciata della nostra riorganizzazione, di lanciar nuovamente la Francia nella guerra civile e di dare allo straniero il diritto di reinvasione. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si cominciò a discutere intorno al modo di dar corso sollecito agli ultimi progetti di legge presentati, e dopo osservazioni dei senatori Cambray-Digny, Scialoja, Gadda, Chiesi, Miraglia, Caccia e del Ministro delle Finanze si adottò la risoluzione di affidarne l'esame a Giunte speciali da scegliersi dal Presidente.

Vennero in seguito approvati i seguenti disegni di legge:

a) Leva militare sui giovani nati nel 1852;

b) Cessione ai municipi di Milano, Torino e Parma dei teatri demaniali situati in quelle città;

c) Bonificamento della Valletta di Fiume Piccolo presso Brindisi;

d) Disposizioni concernenti il pagamento degli arretrati dovuti per la tassa stabilita nell'editto Pontificio 7 ottobre 1854 e abrogazione dell'articolo 7 della legge 16 giugno 1871.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 26.

Assicurasi che le trattative colla Germania sono terminate ed ebbero un risultato soddisfacente. Il governo ne darà fra breve comunicazione all'Assemblea.

Thiers ricevette questa mattina i delegati degli stabilimenti finanziari di Parigi per trattare sul nuovo prestito.

Pest, 26.

Finora si conoscono 214 elezioni; delli quali 150 appartengono al partito di Deak e 64 all'opposizione. I deakisti guadagnarono altri 26 collegi.

Berlino, 26.

La *Corrispondenza Provinciale* conferma che la legge contro i Gesuiti fu approvata dal Consiglio federale secondo il progetto approvato dal Reichstag.

Lo stesso giornale annunzia inoltre che l'ambasciatore tedesco a Parigi ricevette in questi ultimi giorni le istruzioni per entrare positivamente in trattative colla Francia.

Parigi, 26.

Il Sinodo protestante approvò un emendamento col quale impone la condizione di credere alle verità rivelate dalle Sacre Scritture per essere elettore.

Parigi, 26.

Una lettera del duca di Broglie dice che i delegati della destra non domandarono a Thiers di aderire alla monarchia, ma soltanto di continuare il patto di Bordeaux e di mettersi alla testa delle forze conservatrici per combattere la repubblica radicale. Soggiunge che i delegati non hanno dichiarato la guerra a Thiers, che essi sempre riconoscono come il Capo dello Stato ed il negoziatore per la liberazione del territorio. Essi al contrario lo rispetteranno fino allo scrupolo, ma difenderanno, se occorre, i principii conservatori che credono compromessi.

Versailles, 26.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Discutendosi l'emendamento di Buffet il quale propone provvisoriamente un'imposta sulle entrate per estinguere gradatamente il debito pubblico, Thiers ripete che il governo è formalmente contrario a questa imposta. Egli la respinge in nome della dignità della Camera, la quale l'ha di già rigettata; in nome della politica conservatrice, che è e sarà sempre la sua, e finalmente in nome della quiete del paese. (*Vivi applausi*)

L'emendamento di Buffet è aggiornato.

Borsa di Vienna — 26 giugno.

	25	26
Mobiliare	347 75	345 70
Lombarde	204 80	204 20
Austriache	356 —	356 —
Banca Nazionale	860 —	859 —
Napoleoni d'oro	8 94 1[2	8 95
Cambio su Londra	112 —	111 80
Rendita austriaca	72 20	72 10

Borsa di Parigi — 26 giugno.

	25	26
Rendita francese 3 0[0	54 22	54 02
Rendita francese 5 0[0	85 40	85 17
Rendita italiana 5 0[0	69 70	69 60
Consolidato inglese	92 5[8	92 9[16
Ferrovie Lombardo-Venete	466	463 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	263 50	263 50
Ferrovie Romane	130 —	125 —
Obbligazioni Romane	186 —	187 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	201 25	201 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	211 —	210
Cambio sull'Italia	6 1[2	6 3[4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	486 —	487 25
Azioni id. id.	706 25	707
Londra, a vista	25 49	25 41
Aggio dell'oro per mille	3 1[2	3 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 26 giugno.

	25	26
Consolidato inglese	92 3[4	92 5[8
Rendita italiana	68 1[2	68 5[8
Turco	54 3[8	54 1[4
Spagnuolo	31 —	30 5[8

Borsa di Berlino — 26 giugno.

	25	26
Austriache	213 1[2	213 1[4
Lombarde	122 1[2	121 1[4
Mobiliare	208 3[8	208 1[8
Rendita italiana	67 1[4	67 1[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 27 giugno.

	26	27
Rendita 5 0[0	74 95	74 77 1[2
Napoleoni d'oro	21 51	21 53
Londra 3 mesi	27 10	27 20
Francia, a vista	107 60	107 87
Prestito Nazionale	82 20	82 20
Azioni Tabacchi	746 50	748 —
Obbligazioni Tabacchi	523 —	523 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	480 —	480 —
Obbligazioni id.	226 —	226 —
Buoni Meridionali	541 —	541 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1679 —	1673 1[2

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 26 giugno 1872 (ore 16 45).

La calma ed il bel tempo continuano ancora su tutta l'Italia e i venti sono leggeri e del 2° quadrante. Il barometro oscilla leggermente. Ier sera e stamane temporale ad Aosta e Moncalieri. La situazione meteorologica d'Italia si mantiene quasi identica a quella del giorno precedente.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 26 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 1	763 0	763 4	764 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 3	30 2	28 6	22 8	TERMOMETRO
Umidità relativa	60	45	38	65	Massimo = 30 7 C. = 24 5 R.
Umidità assoluta	13 02	14 25	11 12	13 53	Minimo = 16 6 C. = 13 3 R.
Anemoscopio	N. 1	SO. 7	S. 10	Calma	
Stato del cielo	10. chiaro	10. bello.	10. chiariss.	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 27 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 72	—	74 65	74 62 1[2	74 67 1[2	74 65	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	82
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	82 40
Obblig. Beni Eccl. 5 0[0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0[0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 55	73 50	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 10	72 07 1[2	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	72 —	71 95	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3990
Banca Romana	»	1000	1675 —	1672 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	568 —	567	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	629	628 1[2	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	143 —	141 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	204 50	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	716 —	715 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	412 —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	— —	516 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	228

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	106 30	106 25
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	27 15	27 14
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr. 21 52, 21 51		— —	—
				Sconto di Banca 5 0[0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 74 55, 60, 62 1/2, 65, cont. e liq. — Prestito Romano, Blount 72 07 1/2. — Banca Rom. 1672. — Banca Gen. 568 75, 568. — Anglo-Romana per l'illum. a gas 715.

Prezzo di compensazione: Rend. 74 62 1/2 - Prestito 82 - Cattolico 73 50 - Blount 72 05 - Rothschild 71 95 - Banca Rom. 1673 - Banca Gen. 568 - Italo-Germanica 628 75 - SS. FF. Romane 142 - Gas 714 - Immobiliare 516 - Fondiaria 226.

Il Deputato di Borsa: CARLO PIANCIANI. *Il Sindaco:* A. MARCHIONNI.

INTENDENZA DI FINANZA DI BARI

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto alla riscossione de' dazii di consumo governativi nel comune chiuso di Bitonto.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle Finanze provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Bitonto, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal 1° ottobre 1872 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese, secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col R. decreto 25 agosto 1870, n° 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Bitonto è di lire centoquindicimila (115,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 4 settembre 1870, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di giovedì 11 luglio p. v. mese.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima, nella Tesoreria provinciale, una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso questa Intendenza, che presso le Sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitolati d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle Finanze, resta modificato l'articolo 5, riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a L. 57,500, e resta pure soppresso l'articolo 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe, o del sistema di riscossione.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione, si pubblicherà il corrispondente avviso, sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'articolo 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele, o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto, a termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere, ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'articolo 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale il *Piccolo Corriere*, nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 21 giugno 1872.

3045 *L'Intendente:* MUFFONE.

3038

SOCIETÀ ANONIMA
DELLA
STRADA FERRATA DA MORTARA A VIGEVANO

La Direzione della Società essendo proceduta alla pubblica estrazione di n° 13 obbligazioni del prestito della Società stessa, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, per la trentesimaseconda semestrale ammortizzazione, in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

NOTIFICA

Che li numeri designativi delle obbligazioni state favorite dalla sorte sono li seguenti:

1° Estratto N° 1587
2° id. „ 998
3° id. „ 1565
4° id. „ 1493
5° id. „ 549
6° id. „ 2056
7° id. „ 1612
8° Estratto N° 1276
9° id. „ 336
10° id. „ 284
11° id. „ 2402
12° id. „ 326
13° id. „ 1024

Che a partire dal giorno 1° del prossimo mese di luglio, presso la Cassa della Società in Vigevano e presso la Banca delli signori V. Rolle Musso e Comp. successori Cotta in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capital nominale delle obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di L. 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli.

Che a partire dal detto giorno 1° luglio, presso la Cassa e Banca suddette sarà pure pagato alle obbligazioni del detto prestito, contro rimessione del relativo vaglia n° 33 il semestre interessi scadente al 1° luglio suddetto, in ragione di lire 5 40 cadun vaglia, così ridotto, dietro deduzione di centesimi 85, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 22 giugno 1872. LA DIREZIONE.

BANCA GENERALE DI CREDITO INDUSTRIALE

L'assemblea generale degli azionisti è convocata pel giorno 27 luglio p. v. nella sede centrale della Banca, posta in Roma, Santa Caterina dei Funari, n° 12, piano primo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Verifica ed approvazione del capitale sottoscritto e del versamento delle quote sociali.
2° Modificazione ed approvazione dello statuto sociale.
3° Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
4° Regolamento per le succursali e comunicazioni diverse.

Non potranno intervenire all'assemblea che i portatori di n° 10 azioni almeno i di cui titoli sieno stati depositati dieci giorni prima presso la Direzione della Banca suddetta.

Roma, 27 giugno 1872.

3060 I PROMOTORI.

L'INTENDENTE DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

Avvisa

Che fu dichiarato lo smarrimento del vaglia del Tesoro rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Firenze nel 28 febbraio 1872, sotto il n° 238, a favore di Martorello cavalier Carlo, caposezione nel Ministero della guerra, per la somma di lire centoventi, versate dal capitano in ritiro Barselli Pietro.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato è invitato di farlo pervenire subito a questa Intendenza per essere consegnato alla parte.

Dato a Roma il 24 giugno 1872. 3035

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Torino con decreto 31 maggio 1872 autorizzò il tramutamento al portatore dei certificati di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, aventi li numeri 39059 e 39060, di lire 500 l'uno, e di lire 250 l'altro, intestati a favore di Rossi Francesca vedova nata Casoretti fu Benedetto, resasi defunta *ab intestato*, riconoscendone come uniche eredi le sue figlie Anna consorte al commendatore Tasca, Rosa nubile, e Maria moglie Marietti, sorelle Rossi.

Torino, 11 giugno 1872.

2848 PIANA, proc. capo.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima promiscua, adunata in camera di consiglio coll'intervento dei signori:

Cavaliere Carlo Longoni consigliere d'appello presidente e giudici dottor Emilio Comolli e dottor Cesare Malacrida,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore il certificato di rendita italiana cinque per cento, in data di Milano 13 aprile 1869, numero 57334, della rendita di lire 185 intestato a favore di Nazari Scagliapesci cavaliere Giovanni Battista fu dottor Agostino, domiciliato in Milano, rilasciando le cartelle stesse ai signori Giuseppa vedova Perego, Carolina, Marietta, Agostino, Carlo, Alessio, Andrea, Barbara maritata Cameroni, Ester, Elisa, e Paolina maritata Mandelli, fratelli e sorelle Nazari fu Giovanni Battista, tutti domiciliati elettivamente in Milano, via Passione, num. 7, nella loro qualità di eredi del detto cavaliere Giovanni Battista Nazari Scagliapesci.

Milano, li 5 dicembre 1871.

LONGONI.
2592 MUGGIA, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *inserzione*)

La Camera di consiglio del Regio tribunale civile e correzionale, sezione quarta, in Milano, composta dei signori vicepresidente dottor Carlo Cristani, dottor Raffaele Savonarola giudice, dottor Carlo Gabbiani aggiunto giudiziario, autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore da rilasciarsi all'erede Giovanni Monti fu Ambrogio i certificati consolidato di rendita italiana di compendio dell'eredità della defunta Giuseppa Monti fu Carlo vedova Galbiati, ed alla stessa intestati, portanti i numeri seguenti e cioè: 2477|2589, in data 24 marzo 1862, per la rendita di lire 80; 2478|2589, in data 24 marzo 1862, per la rendita di lire 105; 7302|8437, in data 6 giugno 1862, per la rendita di lire 5 e quindi complessivamente per la rendita di lire 190.

Li 6 maggio 1872.

Firmati: CRISTANI vicepresidente — MUGGIA, vicecanc. 2589

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 13 marzo 1872 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico del Regno intesti a Luigi de Cristofaro, erede del fu Salvatore, i quattro certificati sotto i numeri 1032, 1688, 1609 e 2551, della rendita complessiva di lire ottantacinque, a favore di Salvatore de Cristofaro fu Cristofaro, formandone un solo certificato della detta rendita annua di lire ottantacinque.

2541 SALVATORE MUGIONE.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio composto e riunito in camera di consiglio dai signori cavaliere presidente Serafino Allocchio, giudice dott. Luigi Mauro, giudice dott. Carlo Folcieri,

Omissis, ecc.

Autorizza

I ricorrenti Luigi, Angelo, Antonio Carlo e Paola fratelli e sorella Annoni del fu Paolo, domiciliati in Milano, quali eredi del fu sacerdote Francesco Fumagalli fu Antonio di Parabiago, rappresentati dal signor Gaetano Garbagnati loro procuratore per mandato 26 maggio 1871, del notaio Giuseppe Pozzi di Milano, a chiedere e conseguire il tramutamento in una cartella al portatore del certificato di rendita cinque per cento, numero 10014, in data di Milano 23 luglio 1862 di creazione per legge 10, e Regio decreto 28 luglio 1861, intestato a detto sacerdote Francesco Fumagalli fu Antonio, dell'annua rendita di lire quattrocento novantacinque (L. 495), autorizzandosi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere alla corrispondente operazione.

Busto Arsizio, dal Regio tribunale civile e correzionale, li 27 aprile 1872.

Firmati: ALLOCCHIO, presidente
2574 PERAZZI, cancelliere.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Per tutti gli effetti previsti dalla legge 11 agosto 1870 e relativo regolamento 8 ottobre detto anno, si notifica che il tribunale civile di Lanciano con decreto 1° maggio 1872 autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di due cartelle intestate a Vinceslao Spinelli notaio, in data 10 febbraio 1863, l'una di lire 30, num. 68519, l'altra di lire 4, numero 23389, in altre cartelle al portatore di egual valore a favore di Nicola, Pasquale, Filomene, Camillo, Doralice e Raffaela Spinelli.

2633 FILOMENE SPINELLI.

2ª INSERZIONE

A senso del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, sulla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Con decreto del tribunale civile di Cuneo delli 20 maggio 1872 venne dichiarata erede testamentaria del fu Tomaso Celiano, già domiciliato a Boves, la Maria Brigida di lui figlia, moglie di Gioanni Parodi ed erede nell'usufrutto della parte disponibile la Lucia Pellegrino vedova del suddetto, ambe residenti a Boves.

Aver spettato a quella la proprietà della cartella al portatore consolidato cinque per cento, portante il numero 394988, del capitale nominale di lire 1000, e dell'annua rendita di lire 50, stato dal fu Celiano Tomaso depositata presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, Direzione del Debito Pubblico di Torino, per cauzione verso il Ministero di Grazia e Giustizia pell'affittamento del chiabotto degli Enrici sito in territorio di Boves; e di usufrutto di essa cartella ad entrambe per metà caduna; e conseguentemente doversi ad esse pagare gli interessi di detta cartella che non sieno ancora stati pagati, e ciò metà per caduna.

2860 FRANCESCO TOESCA, procuratore capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Potenza pronunziando in camera di consiglio a' 3 febbraio 1872 sul rapporto del giudice delegato, e sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero dispone che la Direzione Generale del Debito Pubblico tramuti il certificato numero 144450, di annue lire centotrenta, in testa al defunto Sansone Giuseppe Nicola fu Rocco da Laurenzana, data 24 marzo 1868, in altro certificato a favore di Sansone Anna Maria, autorizzando la detta Direzione a rilasciare in seguito cartelle al portatore alla medesima.

Firmati: Dacasto — Pallotta — Grottole — De Dominicis.

Rilasciata per inserzione nel giornale a' 4 aprile 1872.

Il cancelliere
2862 GIUS. DE DOMINICIS.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con deliberazione del 27 maggio 1872 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico che il certificato nominativo della rendita di lire 30, num. 49406, P. 10137, Napoli 17 novembre 1862, intestato a Tizzano Rachele fu Giuseppe, domiciliata in Napoli, sia tramutato in cartelle al portatore, da rilasciarsi per una metà alla signora Carolina Jesu e l'altra al signor Raimondo Gallo, nella qualità di unici e soli eredi della detta signora Tizzano Rachele.

2584 CARLO ALI, proc.

DECRETO.
(3ª *pubblicazione*).

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima, composto dei signori cavaliere dottor Carlo Longoni, consigliere d'appello, presidente; dottor Eugenio Horwath, giudice; dottor Lodovico Scrinzi, aggiunto giudiziario, riunito in camera di consiglio:

Letto il sopraesteso ricorso ed esaminati i documenti uniti;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Autorizza li ricorrenti Camillo, Felicita e Gaetana fratello e sorelle Cacciatori, domiciliati il primo e la seconda in Milano, via Santa Agnese, numero 14, la terza nella città di Carrara, quali eredi in parti eguali della sostanza abbandonata dal fu cav. professore Benedetto Cacciatori fu Lodovico per titolo di successione testamentaria, a far seguire dalla competente Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento dei certificati nominativi seguenti:

Numero 17244, datato da Milano 21 ottobre 1862, della rendita di lire 155;

Numero 17876, datato da Milano 30 ottobre 1862, della rendita di lire 515, in tre cartelle al portatore di egual cifra di lire 220, in testa di ciascun erede, cioè: una cartella di lire 220 in nome di Camillo Cacciatori fu Benedetto, in altra di lire 220 in nome della sorella Felicita fu Benedetto maritata al dott. fisico Antonio Cavaleri, ed in un'altra di lire 220 a nome dell'altra sorella Gaetana fu Benedetto maritata all'avvocato Giuseppe Tacca, e finalmente il tramutamento della residua somma di annue lire 10 di rendita de' detti certificati in un titolo al portatore.

Autorizzata la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a procedere alla relativa operazione.

Milano, 4 maggio 1872.

LONGONI, presidente.
SCRINZI, aggiunto giudiziario.
2591 EMILIO SARTORIO, vicecanc.

Errata-Corrige.

Nella 1ª e 2ª pubblicazione della *Deliberazione* n° 2771, fatta nel Supplemento al n° 163 e nel n° 174 di questa Gazzetta, dalla linea 17ª alla 26ª si legga rettificato come segue:

" ... signora *Rocca* Adelaide fu Gaetano e dei figli Gaetano, Teresa, Giuseppe, Francesco, Luigi, Carlo, Ferdinando e *Vittorio* Mariscalco del detto fu Salvatore, tutti domiciliati in Palermo, alla ragione di lire cinquanta annuali per ognuno di detti figli, restando gravate di usufrutto annue lire cinque per ognuno di essi a favore della detta vedova signora *Rocca* ... „

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto della Corte d'appello della città di Firenze in data cinque giugno mille ottocento settantadue venne autorizzato il tramutamento in titoli al portatore della rendita nominativa di lire 250, consolidato cinque per cento, intestata all'ora defunto cavaliere Maria Gerolamo fu Carlo Enrico Duverger domiciliato in Chambéry e di cui nel certificato n. 5089 avente la data di Torino 25 marzo 1862 ed il n. 2500 del registro di posizione.

Si affida chiunque vi abbia interesse a fare nel tempo utile, quando sia del caso, opposizione; ad un qual fine l'erede del suddetto sig. cav. Duverger conte Carlo Francesco Duverger fa elezione di domicilio nella persona e studio del signor dottore Gaetano Bartoli via Vaccherecia, n. 7, piano 1°, Firenze.

2833 Notaio P. GUGLIELMO ABENA.

PROVVEDIMENTO.
(1ª *pubblicazione*)

La Corte Reale d'Appello di Firenze col suo provvedimento del 5 giugno 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in certificati di rendita consolidata cinque per cento al portatore i due certificati di rendita simile, rilasciati dalla Direzione di Napoli nel 22 settembre 1862, l'uno di n. 33926, della rendita di lire it. 530, l'altro di n. 33929, della rendita di lire it. 275, intestati ambedue a favore Van-den Velden Susanna Antonietta di Giovanni domiciliata a Napoli; ed a consegnare i nuovi certificati al portatore al commendatore Benedetto Vanden-Velden o al suo legittimo mandatario per essere stato erede insieme ad altri della nominata Susanna Antonietta Vanden-Velden in forza del di lei testamento olografo dei 25 settembre 1839 e per essere stati i due certificati di rendita nominativi suindicati assegnati in parte al prenominato commendatore Benedetto Vanden-Velden nella divisione della eredità avvenuta fra i coeredi con istromento del 19 gennaio 1872, rogato in Utrecht dal notaro Schezmbeck, esonerando la Direzione Generale del Debito Pubblico da ogni e qualunque responsabilità per l'esecuzione di detto provvedimento.

2984 D. ALESSANDRO BONI.

RINNOVAZIONE D'INCANTO.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza dell'avvocato Tito Reboa, curatore dell'eredità giacente di Angelo Tosi, nell'udienza del 27 luglio innanzi la prima sezione del Regio tribunale civile di Roma sarà rinnovato l'incanto a primo ribasso dei tre fondi appresso descritti:

1° lotto — Fabbricato in Roma in piazza Santa Maria in Campo Marzo, n. 7-A, 8 e 9, e via della Stelletta, numero 18, pel prezzo di lire 16,174 35.

2° lotto — Casamento in Roma in via dell'Olmo ai Monti, numero 32 e 33, per il prezzo di lire 7562 70.

3° lotto — Canneto fuori di Porta del Popolo, in contrada Acquatraversa, dell'estensione di tavole 3 C.mi 39, per il prezzo di lire 1807 47. 3063

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza della signora Elena Foly-acabe, nel giorno trenta luglio 1872 innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi situati in Grottaferrata, circondario di Roma, a carico del signor Felice Giusti: questi fondi sono stati stimati dal perito sig. Costantino Innocenti, ed il primo prezzo per l'incanto sarà la cifra apposta ad ogni fondo.

Casino nobile alla via dei Squarciarelli con sei once di acqua, allibrato al censo, sezione prima di Frascati, con i numeri di mappa 1859 e 1860, L. 23599 67.

Casa di affitto in via Squarciarelli allibrata alla suddetta mappa coi numeri 1863, 1858 e 1857, L. 10521 08. Porzione di casa allibrata nel suddetto censo al n. 1861, L. 1100.

Casa per uso del vignarolo con due pozzi e sette vetrine murate, allibrata al suddetto censo n. 1864, L. 3695 30.

Due tinelli e grotta via suddetta, capaci i primi di n. 90 botti e la seconda di 120, allibrati ad suddetto censo col n. 1865, L. 10453 98.

Casa al vicolo del Fico, marcata nel suddetto censo col n. 1866, L. 3990 93.

Terreno vignato cannetato in contrada Bagnara, con canneto ed orto annesso e casa colonica di rubbia 7, tre quarte, due scorzi e tre quarti di quartuccio, allibrato al censo di Frascati, sezione 1ª, coi numeri di mappa 1831, 1832, 1832 (2), 1834, 1835, 1838, 2008, 1833, L. 43991 35.

Terreno in contrada Bagnara, composto di quattro riserve pascolive di rubbia 3, quarta una, scorzo uno e quartucci 3 ½, allibrato al suddetto censo con i numeri 1836, 1837, 1839, 1840, 2009, gravato di canone in annue L. 217 18, stimato L. 16301 01.

Terreno olivato in contrada Vaschi di rubbia due, allibrato al suddetto censo con i numeri 1850 e 1851, gravato di canone in annue L. 129. L. 19857 50.

Terreno e canneto diviso in due fondi in contrada S. Andrea di quarte due, il primo segnato nella suddetta mappa col n. 13, e l'altro coi numeri 25, 26 e 24 (1) 24 (2) e 23, gravato dell'annuo canone di L. 32 25, stimato L. 2805 e 06.

Terreno pascolivo, voc. il Vallone, di quarta una, quartuccio 1 e ¾, segnato nella suddetta mappa coi numeri 1079 e 1080, gravato dell'annuo canone di lire 17 84, stimato L. 513 16.

Sopra i fondi rustici grava l'annuo tributo diretto verso lo Stato di L. 84 82 e sui fondi urbani L. 53 70.

Roma, 26 giugno 1872.

3065 VINCENZO VESPASIANI, usciere.

R. PREFETTURA DI ROMA

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

I. Opere di adattamento alla Casa di pena in Roma alle Terme Diocleziane per lire 23,848 18.

II. Riduzione di alcuni locali nella detta Casa di pena, ad abitazioni d'impiegati addetti alla medesima, per lire 6143 84.

AVVISO D'INCANTO.

Si fa noto al Pubblico che nel giorno 4 del prossimo mese di luglio, alle ore 11 antimeridiane, in una sala di prefettura, davanti l'ill.mo signor prefetto od a suo delegato, si terrà pubblico incanto pei lavori suindicati, cioè: I. Opere di adattamento alla Casa di pena alle Terme Diocleziane, per l'importare di L. 23,848 18. II. Opere di riduzione in detto stabilimento di locali per abitazione d'impiegati che ascendono a L. 6143 84.

Le dette opere sono appaltate in base delle relative perizie del Genio civile in data 1° aprile 1872, e colle seguenti aggiunte in data del 3 e 6 giugno corrente mese, i quali documenti sono depositati presso questa segreteria e saranno ostensibili a chiunque in tutte le ore d'uffizio.

Avvertenze.

1° L'incanto si aprirà in ribasso di un tanto per cento sulle cifre suespresse, nella quota da designarsi dal presidente all'incanto, e sarà tenuto colle formalità dell'estinzione di candela vergine, osservate tutte le altre prescrizioni fatte dal regolamento di contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870.

2° Per essere ammesse a fare partito nel presente incanto, dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità rilasciato dal Genio civile governativo, in data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

3° Dovranno inoltre gli aspiranti presentare una cauzione in garanzia del contratto e delle spese del medesimo di L. 620 in denaro o biglietti di banca; questa cauzione verrà restituita dopo l'incanto ai concorrenti non rimasti deliberatari dopo la liquidazione delle spese di contratto al deliberatario.

4° Il deliberatario dovrà dare una cauzione definitiva di L. 2600 all'atto della stipulazione in numerario o biglietti di banca, ovvero in titoli del Debito Pubblico italiano ragguagliati al valore di Borsa del giorno antecedente alla stipulazione del contratto.

5° I lavori dovranno darsi totalmente ultimati dall'appaltatore, quanto a quelli del n. 1, entro 90 giorni naturali consecutivi da quello della consegna, sotto pena di una multa di L. 30 per ogni giorno di ritardo; quanto a quelli del n. 2, entro 45 giorni computabili come sopra, e colla penale di lire 10 per giorno di ritardo.

6° I pagamenti saranno fatti in tre rate pei lavori del n. 1 di L. 7000 per ciascuna, ed in due rate pei lavori del n. 2 di L. 3000. Le ultime rate saranno pagate ad opere ultimate e collaudate nei termini indicati da' speciali capitolati.

7° Tutte le spese d'incanto, contratto, registro e tasse sono a carico dell'appaltatore.

8° Nell'esecuzione del contratto e dei lavori dovranno osservarsi tutte le prescrizioni fatte dalle perizie e capitolati succitati non che da quelle prescritte dal capitolato generale per le opere di conto dello Stato approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 31 agosto 1870.

9° Il termine utile per potere presentare un ribasso non inferiore del ventesimo in caso di delibera, è fissato fin d'ora alle 12 meridiane del giorno 12 del prossimo mese di luglio.

Roma, 25 giugno 1872.

3080 *Per l'Ufficio di Prefettura:* AVV. PIANI.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende di pubblica conoscenza che a seguito dell'incanto tenuto in questa prefettura nel 17 giugno corrente, conformemente all'avviso d'asta del 28 maggio scorso, l'appalto per la costruzione di un ponte in muratura sul rivo denominato Fiumarella di Venafro nel primo tratto della strada nazionale degli Abruzzi venne deliberato per la presunta somma di lire ventottomila cinquecento cinquantuna e centesimi sessanta (L. 28,551 60), dietro l'ottenuto ribasso di una lira per cento sul prezzo di stima.

Perciò il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione di detto prezzo, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzogiorno del dì 12 venturo mese di luglio.

Campobasso, 27 giugno 1872.

3073 *Il Segretario incaricato:* DIODATO VALENTINI.

Strade Ferrate Romane

Si fa noto ai signori azionisti che l'adunanza generale, tenutasi quest'oggi a seconda dell'avviso di convocazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* n° 139 (20 maggio 1872), ha deliberato di prorogarsi al giorno 11 luglio p. v. per discutere e deliberare intorno al bilancio sociale per l'annata chiusa al 31 decembre 1871.

Per questa prorogata adunanza restano validi i già fatti depositi di azioni, qualora non vengano ritirati, ed i nuovi depositi di azioni potranno eseguirsi fino alle ore 4 pom. del dì 6 del prossimo venturo luglio. — Le carte d'ammissione corrispondenti ai depositi che saranno stati ritirati, restano di diritto annullate; le altre restano valide per la suddetta prorogata adunanza. — In ogni rimanente restano ferme le disposizioni contenute nel regolamento per l'adunanza generale del 26 corrente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* n° 143 (24 maggio 1872).

Firenze, 26 giugno 1872.

Il Direttore Generale
3067 G. DE MARTINO.

AVVISO. 2543
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 21 novembre 1870 morì in Preseglie l'usciere Tanni Bazza Tiburzio che esercitò la detta sua qualità nelle preture di Preseglie e di Casalbuttano; ciò a norma del disposto nell'articolo 81 regolamento generale giudiziario.

Preseglie, 25 maggio 1872.

ESTRATTO. 2544
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione in camera di consiglio del dì 24 maggio 1872 ordina che l'annua rendita di lire 1485 iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico sotto il numero 42319, intestata al defunto Fraccacreta Giuseppe fu Paolo sia dalla Direzione del Gran Libro intestata alla richiedente legataria Arcangela Fraccacreta fu Carlo.

Napoli, 28 maggio 1872.

Il procuratore FRANCESCO SABATELLI.

DECRETO. 2542
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lagonegro con decreto 22 maggio 1872 ha ordinato il tramutamento di due certificati nominativi num. 15,566, di lire 105, e num. 159,205, di lire 50, rendita cinque per cento, intestati a Reale Pasquale fu Andrea domiciliato in Lauria con formarsene altri due, cioè uno in testa di Reale Andrea fu Francesco anche domiciliato in Lauria, della rendita di lire 75, e l'altro in testa di Reale Alfonso fu Francesco pur domiciliato in Lauria ed eredi testamentari del suddetto Pasquale. Ha ordinato ancora che le rimanenti lire 5 di rendita a compimento delle suddette lire 155 ne sia rilasciato titolo al portatore alienabile da un agente di cambio per versarsene il prezzo in favore di cennati Andrea ed Alfonso Reale.

Lagonegro, 25 maggio 1872.

Avv. e proc. ANTONIO ARCIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi* 7 *luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì 12 luglio 1872, in una delle sale della prefettura di Napoli, alla presenza d'uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infrascritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Gli aggiudicatari de' lotti d'un valore inferiore ad 8000 lire non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nel giornale.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. presso l'Intendenza suddetta, sezione 1ª amministrativa.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	163	Giugliano	Mensa Vescovile di Aversa	Lago di Patria e fondi adiacenti di diversa estensione e natura. Le parti che compongono l'intera proprietà sono: 1° Il lago al quale sono annessi: (a) il canale nel lago fino al mare; (b) il canale di Vena; (c) il mare Cumano consistente in una zona di mare intorno alla foce del lago, nella quale zona non è permesso ad altri di pescare. Gli usi di rendita del lago sono la pescagione e la macerazione della canapa e del lino. — 2° Torre Dato, compreso il fosso dei Bagnoni, superficie circa ettari 88; per un quarto della sua estensione atta a coltura. — 3° La vigna contigua alla casina di Patria attualmente abbandonata. — 4° Il giardinetto con pochi alberi fruttiferi. — 5° Il fabbricato di Patria addetto agli usi del lago, contenente la casina, l'abitazione dei pescatori, il locale per la pesca, il ponte a catarratte mobili. — 6° Il terreno denominato Varcaturo, o Torre Magna, di natura campestre seminatorio. — 7° Il terreno Vallaneto o Spinelli, di natura come il precedente. — 8° Altro terreno di simile denominazione, parte arbustato, parte erbifero. — 9° Masseria dello Spasaro, di natura campestre seminatoria, con casa colonica, parco ed aja da trebbiare. — 10° N° 6 appezzamenti denominati Spinelli, Galende, Parco Piccolo, Parco Grande, Leaze e Pezzetiello, non sempre coltivati, e non sempre per la medesima estensione. — 11° I parchi Bosco, Canneto dell'Arenata e Parco Spasaro, vasta tenuta erbifera, destinata ad uso di pascolo e fienile, in buona parte paludosa. — 12° I vari parchi che compongono questa tenuta sono denominati: Parco Canneto, Pantano, Pagliara, Parco di Mezzo, Parco Casino Spasaro, Parco Casino Vecchio, Cappella e Linguata di Terra, con due fabbricati, uno detto Casino Nuovo, accanto al sito di acqua viva e perpetua, denominata Fonte di Creta, e l'altro detto Casino del Re	757 00 00	2832 888	785 572 28 *	78557 22	39328 00	500 00	

* Prezzo ridotto del decimo per effetto di deliberazione della Commissione di vigilanza del dì 18 maggio 1872.

3042 Addì 17 giugno 1872. *L'Intendente di finanza:* TARANTO.

FEA ENRICO, Gerente — ROMA — Tip. EREDI BOTTA.